

REPERTORIO N. 70933

RACCOLTA N. 23423

----- ATTO MODIFICATIVO -----
----- DI VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Atto registrato

a Roma 5

il 21/06/2017

n° 8483 Serie 1T

per € 200,00

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, in Roma, Largo Lorenzo Mossa n. 8, alle ore diciotto e trenta. -----

----- 6 giugno 2017, h. 18,30 -----

Innanzi a me, Avv. Valerio PANTANO, Notaio in Roma, con studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- CAPOVILLA Dott. Giuseppe, nato a Crotone (KR) il 31 agosto 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione scientifica di cui appresso, ed autorizzato al presente atto dall'assemblea straordinaria, tenuta in data 26 gennaio 2017, dell'Associazione "LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA", con sede in Roma (RM), Via Nizza n. 45, codice fiscale 80079570372, Partita IVA 01900991207, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 767/2011. Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale, -----

----- INNANZITUTTO, PREMETTE: -----

- che, l'assemblea straordinaria della qui costituita Associazione, tenutasi in data 26 gennaio 2017, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in pari data, repertorio n. 70689, raccolta n. 23.239, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2 febbraio 2017 al numero 1331, Serie 1T, ha deliberato di approvare il nuovo testo dello statuto associativo; -----

- che, in sede di riconoscimento giuridico, tramite l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 361/2000, la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, con nota del dirigente, Dott.ssa Serafina Mascolo, in data 28 marzo 2017 (Area IV - URPG), ha rilevato "che la previsione dell'art. 6, comma 3 dello statuto vigente dell'Associazione, non risulta conforme all'articolo 21 (n.d.r.: *rectius* art. 20) del codice civile, nella parte in cui si prevede la possibilità di convocazione dell'assemblea su richiesta di un quinto dei soci, mentre il predetto articolo del codice civile dispone l'obbligo di convocazione su richiesta di un decimo dei soci"; -----

- che, ora, il Dott. Giuseppe CAPOVILLA, nella su esposta qualità, con i poteri conferitigli dalla predetta assemblea, in particolare del mandato "di apportare al



presente verbale ed allo Statuto allegato tutte le modifiche e/o aggiunte che dovessero essere richieste, nel corso del procedimento, dal predetto Ufficio", in ossequio alle richieste dell'organo controllante, la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, intende modificare l'articolo 6 (sei), comma 3 (tre), dello statuto sopra citato, relativamente alla sola indicazione della quota degli associati che può richiedere la convocazione dell'assemblea, conformandolo al disposto dell'articolo 20, secondo comma, del Codice Civile. -----

----- TUTTO CIO' PREMESSO, -----
da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dott. Giuseppe CAPOVILLA, nella su esposta qualità, come sopra autorizzato, dichiara di voler modificare, come ad ogni effetto, con il presente atto, modifica, per i motivi esposti nelle superiori premesse, l'articolo 6 (sei), comma 3 (tre) dello statuto dell'Associazione, nel seguente modo: -----

----- "Articolo 6 - Assemblea Generale dei Soci -----
....OMISSIS.... (commi 1 - uno - e 2 - (due) - invariati). -----

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno; può anche essere convocata su richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. -----

....OMISSIS.... (resto invariato).". -----

Fermo ed immutato rimane il restante contenuto del più volte citato statuto dell'Associazione, dal presente atto non modificato. -----

Il nuovo testo dello Statuto della "LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA", contenente la sola modifica sopra riportata, composto anch'esso, come il precedente, da 21 (ventuno) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio. -----

Il comparente, nella su esposta qualità, autorizza i competenti Uffici ad eseguire la modifica di cui sopra, con loro esonero da responsabilità al riguardo. -----

Le spese del presente atto, sue annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione. -----

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, il comparente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti, nonché di quelli della qui costituita Associazione, è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del medesimo, nell'ambito dei compiti assegnatimi dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espleta-

mento delle attività propedeutiche a quest'atto, dipendenti formalità e adempimenti fiscali connessi. -----

Il comparente dichiara di essere edotto che sono riconosciuti a lui i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003. -----


Il comparente mi esonera espressamente dal dare lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza. -----


Il presente atto è stato da me letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà; quindi, il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove. -----

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completati a mano, da me e da persona di mia fiducia, per quattro pagine intere e quanto fin qui della quinta. -----

FIRMATO: Giuseppe CAPOVILLA -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----





Allegato "A" alla Raccolta N. 23423 -----

----- **STATUTO** -----

----- **LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA - LICE** -----

----- Articolo 1 - Denominazione -----

È costituita l'Associazione scientifica con la denominazione sociale "Lega Italiana Contro l'Epilessia", in forma abbreviata LICE. -----

----- Articolo 2 - Finalità -----

La LICE è una Società Scientifica senza scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, formazione e informazione scientifica nell'ambito dell'epilessia, nonché al superamento dello stigma sociale a tale patologia correlato, promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. -----

In particolare la LICE persegue i seguenti obiettivi: -----

- promuovere ricerche su temi epilettologici, in ambito internazionale, nazionale e regionale; -----
- favorire lo sviluppo e la standardizzazione di innovative metodologie di ricerca nell'ambito delle epilessie, in particolare attraverso l'elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, raccomandazioni e linee-guida; -----
- proporre criteri di accreditamento per le strutture ospedaliere, universitarie e territoriali impegnate nell'assistenza del paziente affetto da epilessia; -----
- mantenere i rapporti con la International League against EpHepsy [ILAE), di cui la LICE è il chapter italiano; -----
- allacciare e mantenere rapporti con altre Associazioni ed Enti aventi finalità affini presenti in ambito nazionale o internazionale; --
- organizzare attività formative e di aggiornamento in ambito epilettologico, anche in riferimento alla educazione medica continua (ECM), rivolte sia a figure mediche (specialisti in neurologia e branche affini, neuropsichiatria infantile, pediatria, neurochirurgia, medici generici) che a psicologi, biologi, tecnici di neurofisiopatologia e infermieri. L'attività formativa sarà attuata mediante l'organizzazione di eventi scientifici Nazionali, Interregionali e Regionali e Riunioni Policentriche Nazionali (focalizzate soprattutto alla discussione di casi clinici) incentrati su temi epilettologici, nonché attraverso corsi di Formazione a Distanza (FAD). Le attività di ECM saranno totalmente a carico LICE o finanziate attraverso contributi degli associati e/o di Enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e produttrici di dispositivi elettromedicali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti nel Manuale operativo; -----
- allacciare e mantenere rapporti con i competenti organi istituzionali nazionali e regionali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore delle persone con epilessia; -----
- collaborare con gli Organi di Governo (nazionali, regionali, locali), le Università e gli altri enti e organizzazioni sociali e sanitarie, nonché la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, su aspetti sanitari o scientifici inerenti al settore specialistico e all'area interpro-

fessionale che l'associazione rappresenta, anche al fine di elaborare raccomandazioni e linee guida, trial di studio e ricerche finalizzate e di realizzare rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici; -----

- promuovere e favorire l'istituzione di Centri per la diagnosi, terapia e assistenza delle persone con epilessia, mediante uno specifico percorso di proprio accreditamento; -----

- ricevere contributi e donazioni da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari; -----

- collaborare con la Fondazione Epilessia LICE ai fini della progettazione e finanziamento di specifici progetti di ricerca e di iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza dell'epilessia e delle problematiche ad essa correlate; -----

- attuare procedure di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte. -----

Non è concesso svolgere sotto l'egida della LICE attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, così come definite e disciplinate dall'art. 10, comma 5, D.Lgs. 460/'97. Sono altresì escluse le finalità politiche, sindacali e le attività imprenditoriali (salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua). -----

----- Articolo 3 - Sede -----

La LICE ha sede legale presso la sua Segreteria Amministrativa e Fiscale, ubicata attualmente a Roma in Via Nizza n. 45. L'Assemblea dei soci, con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, può trasferire la sede dell'Associazione in luogo diverso. -----

----- Articolo 4 - Soci -----

I Soci LICE possono essere Soci Ordinari, Benemeriti, Onorari e Aderenti. -----

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie implica alcune differenze in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. -----

- **Soci Ordinari:** possono essere soci ordinari coloro che svolgono una attività sotto il profilo scientifico, operativo e divulgativo riguardante gli aspetti medici e sociali dell'epilessia, senza limitazioni riguardo alle strutture (pubbliche, accreditate o private) in cui operano e senza discriminazione riguardo la figura professionale o al settore di attività (servizio sanitario nazionale o attività libero-professionale), purché inerenti al settore specialistico o all'area interprofessionale che l'associazione rappresenta e purché non abbiano conflitti di interesse con le finalità statutarie della LICE. Le domande, corredate da un breve curriculum professionale esplicativo e controfirmate da due Soci ordinari presentatori, vanno indirizzate al Presidente. L'accettazione della richiesta è deliberata dal Consiglio Direttivo LICE. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e possono ricoprire qualunque carica all'interno della LICE, secondo le forme e le modalità indicate nello Statuto o nel Manuale Operativo. -----

- **Soci Benemeriti:** sono Soci Benemeriti gli enti, gli istituti, le aziende, le persone fisiche che contribuiscono con elargizioni o prestazioni gratuite al potenziamento delle attività della LICE. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Be-

nemérito non dà diritto di voto, di partecipare all'Assemblea, né di ricoprire cariche sociali a meno che il Socio Benemerito sia anche Socio Ordinario. I Soci Benemeriti non sono soggetti al pagamento della quota annua. -----

- **Soci Onorari**: medici o professionisti, anche di estrazione non medica, cittadini italiani o stranieri, che si siano distinti per le loro ricerche e attività nel campo delle epilessie, e personalità che nel campo scientifico e sociale, in Italia o all'estero, abbiano contribuito con particolari meriti alle finalità dell'Associazione. Essi vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento della quota annua. La qualifica di Socio Onorario non dà diritto di voto né di ricoprire cariche sociali a meno che il socio onorario sia anche socio ordinario; in tal caso egli è soggetto al pagamento della quota sociale.

- **Soci Aderenti**: medici e/o professionisti laureati anche di estrazione non medica, italiani o stranieri, che, pur non rivestendo lo status di Socio Ordinario, svolgano attività correlate e di supporto all'epilettologia. Possono rivestire inoltre la carica di Socio Aderente anche coloro che, appartenenti al mondo dell'industria o portatori di interessi commerciali specifici nell'ambito della epilessia, abbiano manifestato una riconosciuta condivisione degli scopi statutari della LICE. La qualifica di Socio Aderente non dà diritto di voto, di partecipazione alle Assemblee dei soci, né di ricoprire cariche sociali. La qualifica di Socio Aderente può essere acquisita mediante domanda da indirizzare al Presidente. L'accettazione della richiesta è deliberata dal Consiglio Direttivo LICE. I Soci Aderenti sono soggetti al pagamento della quota sociale. -----

La qualifica di socio decade per i seguenti motivi: -----

- per dimissione volontaria, che deve essere comunicata per iscritto al Presidente della Società con presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo; -----
- per morosità di tre quote sociali consecutive, con delibera del Consiglio Direttivo; -----
- per decadenza, pronunciata con giudizio dal Consiglio Direttivo LICE, e ratificata dall'Assemblea dei Soci, a causa di comportamento professionale o deontologico sanzionato dal Collegio dei Probiviri come illecito o lesivo del prestigio della Società. -----

----- Articolo 5 - Organi della LICE -----

Sono organi della LICE: -----

- l'Assemblea dei Soci -----
- il Consiglio Direttivo -----
- il Presidente -----
- il Vicepresidente -----
- il Segretario -----
- il Tesoriere -----
- I Consiglieri -----
- Il Revisore dei Conti -----
- Il Collegio dei Probiviri. -----

----- Articolo 6 - Assemblea Generale dei Soci -----

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci con diritto

di voto. -----

Le sue deliberazioni, prese in conformità con la Legge e con lo Statuto sociale, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti, al loro rispetto in ambito societario. -----

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno; può anche essere convocata su richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. -----

La convocazione viene effettuata dal Presidente attraverso strumenti informatici autorizzati (compresa pubblicazione sul sito Web della LICE) e inviata per email all'indirizzo dichiarato dal Socio almeno trenta giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. -----

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o da un componente del Consiglio Direttivo da esso nominato. -----

Partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, purché la loro ammissione alla LICE sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della effettuazione dell'Assemblea. -----

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni assembleari viene redatto, dal Segretario, il verbale delle decisioni e delle deliberazioni adottate; tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società. -----

I verbali assembleari devono essere pubblicati sul Sito Web della LICE. -----

Assemblea Ordinaria dei Soci: è l'organo sovrano dell'Associazione e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, in occasione del Congresso Nazionale o quando se ne ravvisi la necessità. -----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. ---

Essa: -----

-delibera sulla relazione del Presidente, e sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

-approva i bilanci preventivi e consuntivi; -----

-può proporre la sede del Congresso Nazionale e i temi per congressi e riunioni scientifiche; -----

-delibera sulla nomina dei Soci onorari; -----

-elegge, ogni triennio, fra i soci ordinari: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri e il Collegio dei Probi-viri. -----

Assemblea Straordinaria dei Soci: E' convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci ordinari. Salvo diverse maggioranze inderogabilmente prescritte dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima

convocazione se è presente almeno la metà dei Soci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti sui punti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. -----

L'assemblea in seduta straordinaria è l'unico organo competente a modificare lo statuto della LICE o a sciogliere la LICE. Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

In caso di scioglimento della LICE, il patrimonio residuo verrà devoluto alla Fondazione Epilessia LICE, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- Articolo 7 - Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da sette consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari. E' inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il Past-President. La vacanza simultanea di sei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in riunioni ordinarie almeno due volte all'anno, e in riunioni straordinarie su richiesta motivata di un quinto dei soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri e il Past-President. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno sette dei suoi membri. -----

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

E' facoltà del Presidente convocare alle riunioni del Consiglio Direttivo altre figure rilevanti della LICE, come gli *Editor* della Rivista Scientifica della LICE, il Revisore dei Conti, i Coordinatori Regionali e Interregionali. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, in base a specifica convocazione, i Responsabili di Commissioni e Gruppi di Studio e altri esperti, in relazione ad argomenti che li riguardano. ---

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con sistemi di audio o video-conferenza. -----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, dal Segretario, il verbale delle decisioni e delle deliberazioni adottate; tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società. -----

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere pubblicati sul Sito Web della LICE. -----

Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo e alle finalità della LICE che non siano prerogativa delle Assemblee ordinarie e straordinarie, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordina-

mento giuridico. -----

In particolare: -----

- amministra il patrimonio della Società; -----
- delibera sulle ammissioni dei Soci Ordinari, Soci Benemeriti e Soci Aderenti; -----
- propone alla Assemblea la nomina dei Soci Onorari; -----
- indice annualmente il Congresso Nazionale e la Riunione Policentrica LICE, ne definisce programmi scientifici e ratifica le sedi di queste manifestazioni scientifiche; -----
- stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale; -----
- promuove e controlla le attività delle Sezioni Regionali/Interregionali; -----
- delibera in merito alla costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio e ne controlla l'attività; -----
- ratifica l'eventuale costituzione delle Sezioni regionali e interregionali; -----
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività nazionali; -----
- sottopone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; -----
- elabora e approva il Manuale Operativo per il funzionamento della LICE ("Regolamento LICE"), in conformità con lo statuto vigente; -----
- nomina la Segreteria Amministrativa della Società e il Revisore dei Conti. -----

----- Articolo 8 - Il Presidente -----

Il Presidente LICE è investito della rappresentanza della LICE di fronte terzi e in giudizio; rappresenta l'Associazione in tutte le circostanze e occasioni ed è responsabile dell'indirizzo generale dell'attività societaria. -----

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie predisponendone gli ordini del giorno. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee dei soci. -----

In situazioni di urgenza o di emergenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione successiva. Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato. Può inoltre nominare e revocare Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. E' responsabile della custodia dello Statuto, del Manuale Operativo e dell'Archivio Sociale. -----

----- Articolo 9 - Il Vicepresidente -----

Sostituisce il Presidente, in caso di sua impossibilità, quale suo vicesario. Può essere da lui delegato a firmare tutti gli atti ufficiali della LICE. Lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Coordina le attività delle Sezioni Regionali ed Interregionali e dei relativi Coordinatori. -----

----- Articolo 10 - Il Tesoriere -----

Ha la responsabilità dell'amministrazione finanziaria della Società e ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo, e quindi all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio finanziario consuntivo dell'anno

in corso e il bilancio preventivo per l'anno successivo. -----

----- Articolo 11 - Il Segretario -----

Cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i Soci; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, e ne diffonde il contenuto tra i soci. -----

Cura il sito Internet, provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e mantiene aggiornato l'elenco dei soci. Coordina le attività delle Commissioni e dei Gruppi di Studio. -----

----- Articolo 12 - Il Revisore dei Conti -----

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, con un mandato triennale, scelto tra i revisori contabili previsti dalla normativa vigente. -----

Il Revisore dei Conti può partecipare, su convocazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, senza diritto di voto; valuta la correttezza legale del bilancio consuntivo e preventivo preparato dal Tesoriere, redigendone un verbale. -----

----- Articolo 13 - Collegio dei Proviviri -----

Il Collegio dei Proviviri è un organo di garanzia per tutti i Soci. E' costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Generale. Il mandato dura tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo mandato. -----

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina. -----

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Proviviri tutti i casi, dei quali sia venuto a conoscenza, di comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della Società, o in contrasto con gli scopi statutari. ----

Il Collegio dei Proviviri giudica qualsiasi vertenza che riguarda i Soci e la LICE. Il giudizio del Collegio dei Proviviri sarà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. -----

Il Collegio dei Proviviri ha facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata, dalla sanzione scritta alla decadenza dallo stato di Socio. -----

----- Articolo 14 - Elezione cariche sociali -----

Le cariche elettive, da eleggersi separatamente con votazioni segrete distinte, sono: Presidente Vicepresidente Tesoriere Segretario Consiglieri (in numero di sette) Collegio dei Proviviri. -----

Per candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere è richiesta, al momento della candidatura, un'appartenenza continuativa alla LICE di almeno cinque anni. Per candidarsi al Collegio dei Proviviri l'anzianità continuativa d'iscrizione richiesta è di almeno 10 anni. I candidati al Collegio dei Proviviri devono aver ricoperto un incarico istituzionale come componenti il Consiglio Direttivo LICE. Le procedure elettorali vengono avviate almeno tre mesi prima della data delle votazioni, mediante avviso sul sito Web dell'Associazione. -----

Una Commissione per le elezioni, nominata dal Consiglio Direttivo, valuterà tecnicamente le candidature. La Commissione è presieduta dal Presidente uscente e composta da altri cinque membri Soci LI-

CE nominati dal Consiglio Direttivo uscente. Il Presidente e gli altri membri della Commissione non possono essere candidati. Le procedure relative alla elezione degli organi LICE sono indicate nel Manuale Operativo LICE, approvato dal Consiglio Direttivo. -----

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni. Il Presidente non è rieleggibile nel Consiglio Direttivo. Gli altri membri possono essere rieletti per un mandato immediatamente successivo. Nessun membro può essere rieleggibile, per la stessa carica, per più di due mandati. Nessun Socio può svolgere più di cinque mandati in ruoli diversi, ad eccezione del Past-President. A parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza alla LICE. A parità di voti e anzianità d'iscrizione prevale il candidato di età superiore. -----

Il Presidente e il Consiglio Direttivo entrano in carica dal primo giorno successivo alle elezioni. In caso di temporanea vacanza del Presidente, subentra nella carica il Vice-Presidente. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato. --- Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Past-President, il Consiglio coopterà il Past-President precedente (o, in caso di sua indisponibilità, il primo tra i Past-President precedenti, in un ordine di priorità che privilegi quello più recente), che resterà in carica fino alla scadenza naturale del triennio. In caso di vacanza o impedimento permanente del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario o di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti fino al completamento del mandato del componente sostituito. Lo svolgimento di tale incarico è inteso a tutti gli effetti come un mandato. In assenza di candidati non eletti nelle diverse singole cariche statutarie, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di voto, si riserva di nominare, nelle cariche vacanti, componenti eletti dello stesso Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non danno luogo ad alcuna indennità. -----

----- Articolo 15 - Sezioni Regionali e Interregionali -----

Sono costituite Sezioni Regionali o Interregionali, con lo scopo di implementare in sede locale l'attuazione delle iniziative statutarie della LICE. -----

Scopi delle Sezioni Regionali e Interregionali sono: -----

- coordinare le attività scientifiche e formative dei soci delle regioni secondo le finalità contenute nell'art. 2 del presente statuto; -----
- rappresentare la LICE per quanto concerne le attività e le finalità statutarie presso le autorità istituzionali regionali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria regionale nell'ambito dell'epilessia; -----
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e della Assemblea Nazionale. -----

Le Sezioni Regionali o Interregionali sono definite dai soci iscritti in singole regioni o in Macroaree. Devono comprendere, di norma, un numero di soci iscritti pari o superiori a 80. Le sezioni sono coordinate da un Coordinatore Regionale o Interregionale che si avvale della collaborazione di tre/cinque Consiglieri (a seconda del nume-

ro di soci delle Sezioni). Il Coordinatore Regionale o Interregionale e i Consiglieri Regionali vengono eletti dall'Assemblea della Sezione convocata entro sei mesi dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale. Il Coordinatore Regionale o Interregionale e i Consiglieri Regionali non possono svolgere più di due mandati. Nelle Sezioni Interregionali, i consiglieri devono rappresentare le regioni della Macroarea e devono essere eletti da ogni singola regione. In caso di decadenza del Coordinatore Regionale o Interregionale, il Consiglio Direttivo può nominare un socio dell'area interessata per convocare l'assemblea e/o per coordinare la sezione regionale fino al termine naturale del mandato. Le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto e da norme contenute nel Manuale Operativo LICE, approvato dal Consiglio Direttivo. -----

I Coordinatori Regionali e Interregionali mantengono stretti rapporti con il Presidente, con il Vicepresidente e con il Segretario, e sono tenuti ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sulla propria attività. -----

Articolo 16 - Congresso Nazionale - Riunione Policentrica - Corso di
----- Video-EEG -----

Le manifestazioni ufficiali annuali della LICE sono il Congresso Nazionale, che porta il titolo di "Congresso Nazionale della Lega Italiana Contro l'Epilessia" ed è contraddistinto da un numero progressivo, la "Riunione Policentrica LICE" e il "Corso di Video-EEG". -----

Il programma scientifico di questi eventi è proposto da un Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente LICE; il programma viene successivamente presentato al Consiglio Direttivo che deve approvarlo. -----

Per le modalità di attuazione di questi eventi si fa riferimento, per quanto non stabilito dallo Statuto, al Manuale Operativo LICE. -----

----- Articolo 17 - Pubblicazioni -----


Sito Web LICE. Il Consiglio Direttivo è responsabile di assicurare la divulgazione ai soci dei verbali del Consiglio Direttivo medesimo e dell'assemblea. Questi documenti, unitamente a qualsiasi altra comunicazione relativa alle attività scientifiche e statutarie, troveranno spazio all'interno del sito web della LICE, il cui aggiornamento è in capo al Segretario che coordina una Commissione ad hoc con la collaborazione della Segreteria Amministrativa. -----

----- Articolo 18 - Patrimonio -----

Il patrimonio della LICE è costituito dai beni mobili e immobili di cui essa è proprietaria, da elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti, da contributi di Enti pubblici e privati, dalle quote sociali e da residui attivi o proventi derivanti da attività intraprese nell'ambito dei fini statutari. -----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----



----- Articolo 19 - Anno finanziario e bilancio -----

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione finanziaria della Società e ha l'obbligo di presentare i bilanci preventivi e consuntivi, redatti dalla Segreteria Amministrativa, al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della riunione o Assemblea dove i bilanci verranno discussi. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni socio e viene pubblicato sul sito web LICE.

----- Articolo 20 - Gestione amministrativa -----

Il Presidente e il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della LICE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere e specie quali, in via esemplificativa, apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla LICE.

----- Articolo 21 - Norme transitorie -----

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

A seguito dell'approvazione del presente statuto, nel calcolo di eleggibilità per quanto riguarda il periodo di mandati pregressi svolti, sono esclusi gli attuali Revisori dei Conti.

I soci già iscritti alla LICE, alla data dell'entrata in vigore del nuovo statuto, restano confermati.

FIRMATO: Giuseppe CAPOVILLA -----

----- Dott. Valerio PANTANO, Notaio -----

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Roma, li 21 giugno 2017

[Handwritten signature]



1919